



Istituto Incremento Ippico per la Sicilia

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato Agricoltura
Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI STALLONI

Art. 1

L'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, con sede a Catania in Via Vittorio Emanuele n. 508, in persona del Dott. Michelangelo Bentivegna, nato a San Teodoro (ME) il 01/12/1964, in qualità di Direttore F.F. dell'Ente, giusta delega conferita dal Commissario Straordinario Amministratore dell'Ente con Delibera n° 08 del 29/02/2016, d'ora in poi indicato più semplicemente come Istituto, Codice Fiscale 00246050876

Affida

lo stallone di cui al successivo art. 5, limitatamente alla stagione di fecondazione 2016, al Sig. _____ nato a _____ il _____, residente a _____, in via _____ n. _____ telefono _____ Codice Fiscale /P.Iva _____, d'ora in poi indicato più semplicemente come Gestore, per tutte le attività connesse all'esercizio della stazione di monta, da attivare nei locali di proprietà del Gestore ubicati in C.da _____ del comune di _____, in possesso di regolare autorizzazione n. _____ valida fino a tutto l'anno _____.

Art. 2

Per l'affidamento dello stallone in oggetto, per la durata di anni tre, così come previsto all'art. 5 del Regolamento della Campagna di Fecondazione per l'anno 2016, il Gestore è tenuto a versare, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, la somma di _____ (€ _____/00), uguale a numero sei volte del tasso di monta, sul c.c.p. n. 11577954 intestato a Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, Via Vittorio Emanuele, 508 - 95122 Catania, oppure mediante Bonifico Bancario intestato a Istituto Incremento Ippico per la Sicilia presso Banco di Sicilia Unicredit Group - Tesoreria Enti Catania - IBAN IT 91 Q 02008 16929 000300030745 specificandone la causale. Per tale somma l'Istituto emetterà ricevuta di pagamento; ne consegue che i tassi di monta applicati, così come stabilito nel successivo art. 5, verranno interamente incassati e trattenuti dal Gestore.

Art. 3

La stazione di monta di cui all'art. 1, dovrà essere condotta in conformità alle disposizioni della presente convenzione ed in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento vigente per l'esercizio delle stazioni di monta.

Art. 4

Lo stallone oggetto della presente convenzione, dovrà essere impiegato esclusivamente in monta naturale presso i locali della stazione di cui al precedente art. 1

Art. 5

Per l'attività di cui all'art. 1 l'Istituto consegnerà al Gestore, presso la sede di questo Istituto, entro la data orientativa del 15.03.2016, lo stallone sotto elencato per il quale viene fissato il tasso di monta a fianco indicato. Lo stallone dovrà successivamente essere riconsegnato entro la data orientativa del 10 Luglio 2018 sempre nella sede di questo Istituto:

Stallone	Razza	Anni	Padre	Madre	Tasso di monta €

Il Gestore si obbliga si obbliga altresì a tenere esposto presso la stazione di fecondazione, in modo ben visibile, un cartello indicante il tasso di monta sopra determinato ed il costo giornaliero per il ricovero delle fattrici, qualora la stazione disponga del servizio di pensionamento.

Art. 6

Lo stallone sarà ritirato e successivamente riconsegnato dal Gestore presso i locali indicati da questa Direzione, entro i termini indicati all'art. 5, a cura e spese del Gestore.

All'atto della consegna e del successivo ritiro verranno redatti, in duplice copia, appositi verbali che saranno sottoscritti dal Gestore e dal delegato dell'Istituto. Verranno altresì contestualmente consegnate la modulistica relativa agli interventi fecondativi ed alla loro registrazione e la scheda sanitaria riferita allo stallone in questione. Detta documentazione dovrà essere riconsegnata contestualmente al ritiro dello stallone.

Art. 7

Il Gestore si obbliga a tenere indenne l'Istituto da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che lo stallone in oggetto possa recare a persone, cose od animali.

Art. 8

Il Gestore si obbliga all'applicazione del tasso di monta di cui al precedente art. 5 ed alla massima scrupolosità nella compilazione dei Certificati di Intervento Fecondativo (C.I.F.). Il costo per l'eventuale pensionamento, presso i locali di proprietà del Gestore, delle fattrici presentate al servizio di monta, non potrà essere superiore a 8,00 euro giornalieri.

Il Gestore è tenuto, nei confronti dell'utente, al rilascio della documentazione fiscale secondo il proprio regime. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti fiscali del Gestore.

Art. 9

Il Gestore provvederà a proprie spese alla cura ed al governo dello stallone, ivi comprese le ferrature. Restano a carico dell'Istituto eventuali spese veterinarie e qualsiasi altra spesa non compresa tra i costi di mantenimento degli stalloni.

Le spese non comprese tra i costi di mantenimento devono essere preventivamente autorizzate dall'Istituto con atto scritto che indicherà altresì le modalità di erogazione della spesa. Non verrà rimborsata alcuna spesa non autorizzata o erogata difformemente alle prescrizioni impartite dall'Istituto. Il numero di fattrici che lo stallone potrà coprire, non dovrà superare le 50 unità.

Art. 10

In caso di malattia, infortunio o impedimento dello stallone, il Gestore ne dovrà dare comunicazione con la massima tempestività e comunque entro le 24 ore, all'Istituto il quale indicherà le modalità di intervento da eseguire. In questo caso, ogni terapia andrà riportata, a cura del veterinario incaricato, sulla relativa scheda sanitaria fornita dall'Istituto.

Il danno eventualmente patito dallo stallone per cattiva gestione o per tardiva comunicazione di cui al comma 1, resta a carico del Gestore il quale sarà tenuto ad indennizzare l'Istituto secondo quanto quantificato ad insindacabile giudizio del Consulente Veterinario dell'Istituto medesimo.

Art. 11

L'Istituto si riserva il diritto di accesso alla stazione di monta in qualsiasi momento al fine di controllare il corretto impiego dello stallone, il suo stato fisico e di mantenimento, la funzionalità della stazione e la regolarità del servizio.

L'Istituto, in qualsiasi momento, si riserva il diritto di recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante atto scritto indicante la data di riconsegna dello stallone.

In caso di risoluzione anticipata, nessun rimborso è dovuto al Gestore.

Il Gestore potrà recedere dalla presente convenzione esclusivamente per motivi di forza maggiore non dipendenti dalla sua responsabilità.

In caso di recesso ingiustificato o inadempimento del Gestore, l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, tratterà l'intera somma versata quale affidamento dello stallone.

Art. 12

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in dipendenza della presente convenzione, sarà competente il Foro di Catania.

Art. 13

Le parti eleggono domicilio:

l'Istituto in Catania, Via Vittorio Emanuele n. 508

Il Gestore in _____

Le comunicazioni di cui alla presente convenzione, si intendono validamente effettuate al domicilio eletto.

Art. 14

Le spese per l'eventuale registrazione della presente convenzione (in caso d'uso) saranno ripartite in misura eguale tra il Gestore e l'Istituto.

Data _____

IL GESTORE

L'ISTITUTO

IL DIRETTORE F.F.

Dr. Michelangelo Bentivegna

Ai sensi e per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 1341 c.c. il Gestore approva specificatamente le seguenti clausole:

art. 11, comma 2: recesso anticipato dell'Istituto;

art. 11, comma 3: rimborso al gestore in caso di recesso anticipato dell'Istituto;

art. 11, comma 4: recesso per forza maggiore del Gestore;

art. 11, comma 5: recesso ingiustificato o inadempimento del Gestore;

art. 12: competenza il Foro di Catania.

Data _____

IL GESTORE